

LIQ CONT. n° 44/2024

N. R.G. 103/2024

Sent. n. 70/2024 pubbl. il 16/12/2024
Rep. n. 78/2024 del 16/12/2024

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ CONT.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta BONAUDI	Presidente
dott. Rodolfo MAGRI	Giudice
dott. Paola ELEFANTE	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 5/12/2024 da:

SALERNO Pasquale, nato a Salerno il 06/02/1965, residente in Cuneo, C.so Dante Alighieri n. 5,

per l'apertura della procedura di
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 5/12/2024, SALERNO Pasquale ha avanzato proposta di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre



procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- ritenuto che, ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, tenuto conto che il SALERNO è onerato di spese locatizie e oneri condominiali relativi all'immobile in cui vive, che lo stesso è separato dalla moglie ed è tenuto a concorrere alle spese di mantenimento dei tre figli residenti con la madre, il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore, comprensivo dell'assegno unico per i figli (pari ad euro 350,00 mensili), dev'essere fissato in complessivi euro 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

- rilevato che il ricorrente non è intestatario di beni immobili alienabili (atteso che è "intestatario di parti comuni del condominio derivanti da errore di gestione dell'esecuzioni immobiliare" – v. relazione OCC) e non possiede beni mobili registrati né altri beni che possano essere ricompresi nella liquidazione;

che pertanto l'unica risorsa che il debitore può mettere a disposizione della liquidazione è parte del reddito da lavoro dipendente, nella misura eccedente l'importo, sopra fissato, destinato al mantenimento suo e del nucleo familiare;

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

**DICHIARA L'APERTURA
della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

nei confronti di:

SALERNO Pasquale, nato a Salerno il 06/02/1965, residente in Cuneo, C.so Dante Alighieri 5;

NOMINA

Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., dr. GIORDANO Bruno, con studio in Cuneo, viale degli Angeli n. 6;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,



a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cuneo, il 16/12/2024

Il Giudice est.

Dott. Paola Elefante

Il Presidente

dott. Roberta Bonaudi

16 DIC 2024
AW. GAZZI FLAVIO
AW. BRUNO GIORDANO

